



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEGLI UNGULATI (CINGHIALI) NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

n. 30

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 41 del 29-04-2004

*(Abrogato con lo stesso atto il precedente "Regolamento per la disciplina della caccia al cinghiale" approvato con atto consiliare n.144 del 31/10/95;
modificato con atti consiliari n.108 del 17/10/97 e n.102 del 31/07/2001)*

Modificato con atto di Consiglio Provinciale n.107 del 21/10/2004

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEGLI UNGULATI
NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento individua i principi generali per la programmazione e la pianificazione del prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Ascoli Piceno secondo le direttive dei vigenti “Piano Faunistico Venatorio Regionale” e “Piano Faunistico Venatorio Provinciale”.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte ad assicurare una maggiore garanzia per la pubblica incolumità, a sensibilizzare il cacciatore al rispetto dell’ambiente, a mantenere una densità compatibile con le caratteristiche agro-forestali del territorio, al fine di una corretta gestione faunistico-venatoria delle specie.

Art.2
(Compiti della Provincia)

1. E’ compito della Provincia garantire l’attuazione ed il rispetto del presente Regolamento, attraverso l’attività di coordinamento, controllo e vigilanza, tenuto conto del ruolo assegnato alla Polizia Provinciale dalla vigente normativa in materia ed in particolare:

- a) suddivide il territorio in Distretti di Gestione valutando la densità sostenibile per ciascuna specie, affinché la presenza delle stesse sia compatibile con il patrimonio agro-silvo-pastorale.
- b) indica gli obiettivi di gestione generali ed i relativi criteri applicativi nell’ambito di appositi piani di gestione in sintonia con le indicazioni fornite dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
- c) disciplina, mediante il presente Regolamento, il prelievo degli ungulati in forma organizzata, in forma singola e in forma di selezione.
- d) detiene il Registro delle Squadre, il Registro della Caccia Singola ed il Registro dei Selecontrollori.
- e) predispone ed effettua le operazioni di censimento.
- f) effettua la rilevazione dei dati biometrici.
- g) disciplina e coordina l’attività di recupero dei capi feriti in azione di caccia.
- h) formula i Piani di prelievo annuali in forma selettiva.
- i) promuove la divulgazione dei dati e delle iniziative proposte a favore del mondo venatorio, agricolo e ambientalista.
- j) vigila sulla corretta esecuzione dei piani di prelievo.
- k) può, in accordo con gli A.T.C., prevedere l’applicazione di un contributo da parte dei cacciatori iscritti alle Squadre, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 3, e da determinare annualmente.

2. Il fondo di cui al comma precedente sarà ripartito tra Provincia e A.T.C. in rapporto alle spese sostenute.

3. La Provincia, per i compiti di cui è investita può avvalersi della collaborazione dell'A.T.C., delle Associazioni Venatorie, Agricole e Ambientaliste, nonché di gruppi di cacciatori volontari e personale tecnico qualificato.

Art.3

(Compiti dell'A.T.C)

1. Ai Comitati di Gestione degli A.T.C. sono attribuite le funzioni e competenze definite dall'art. 19 della LR 7/95 per i territori di propria pertinenza, ed in particolare:

- a) collabora con la Provincia per la redazione della pianificazione e per la determinazione degli obiettivi di gestione, tramite proprie proposte ed osservazioni;
- b) effettua attività di tutela delle popolazioni attraverso opportuni piani di miglioramento ambientale;
- c) gestisce le pratiche di risarcimento danni dei quali ne coordina le opere di prevenzione;
- d) nomina i responsabili dei Distretti, sentita la Provincia e i capisquadra.

Art.4

(Operatori di gestione degli ungulati)

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, oltre al personale tecnico provinciale, sono previste le seguenti tipologie di operatori:

- a) cacciatore di ungulati con metodi selettivi;
- b) responsabile di distretto per la gestione degli ungulati;
- c) caposquadra e vice-caposquadra per la caccia al cinghiale in squadre organizzate;
- d) cacciatore di cinghiale;
- e) conduttore di cane da traccia;
- f) conduttore di cane con funzione di limiere;

2. L'esercizio delle funzioni connesse alle figure di cui alle lettere a) ed f), è subordinato, previa partecipazione a corsi di formazione con esame finale, al rilascio, da parte della Provincia, di apposita abilitazione.

3. Gli operatori di cui alle lettere b) e c) devono aver maturato almeno 3 anni di esperienza in squadre di caccia in battuta o braccata.

4. L'operatore di cui alla lettera f) deve essere detentore di cane abilitato.

Art.5

(Gestione degli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie)

1. Nelle Aziende Faunistico-Venatorie e nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie le attività sono svolte dal concessionario nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.41 del 9 ottobre 1995.

2. Il prelievo venatorio deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale sulla base di piani annuali di prelievo distinti per specie.

3. I censimenti delle popolazioni di ungulati sono svolti sotto il controllo della Provincia, che indica tempi e modi per lo svolgimento.
4. Il prelievo venatorio viene esercitato attraverso il metodo della caccia di selezione in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani, con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.
5. Per quanto riguarda le metodologie operative e le norme relative alla caccia di selezione vale quanto indicato al Titolo III del presente Regolamento per la gestione ed il prelievo dei cervidi.
6. Per la sola specie cinghiale e dietro apposita richiesta del titolare dell'A.F.V, e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie la Provincia fornirà allo stesso autorizzazione al prelievo in forma di girata, nei limiti stabiliti dal Piano di prelievo.
7. La squadra di caccia in girata dovrà essere composta da un numero massimo di sei operatori, compreso il conduttore di limiere dotati di abbigliamento ad alta visibilità; lo stesso conduttore è obbligato alla compilazione di un Verbale di abbattimento da consegnare al titolare dell'A.F.V. e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie.
8. Le squadre autorizzate al prelievo nelle A.F.V. e nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie hanno l'obbligo, per ogni singola girata, del rispetto delle prescrizioni e disposizioni in fatto di sicurezza e di tutela dell'ambiente, previste dal presente regolamento e relative alla caccia in squadra organizzata.
9. Qualora censimenti faunistici rilevino presenze di ungulati incompatibili con lo svolgimento delle normali coltivazioni agricole negli Istituti privati, la Provincia eserciterà un controllo selettivo avvalendosi di un Piano di controllo previamente predisposto a tal fine.
10. Gli operatori autorizzati al prelievo sono esclusivamente quelli previsti dall'art.4, comma 1, lettere a) ed f) ed inserite nel "Registro dei Selecontrollori" istituito presso la Provincia.
11. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il titolare dell'Azienda Faunistica Venatoria e della Azienda Agri-Turistico-Venatoria è obbligato a consegnare alla Provincia una scheda riassuntiva relativa ai dati biometrici degli ungulati abbattuti nella propria azienda, con allegati i dovuti certificati sanitari obbligatori.

TITOLO II

GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

Art.6

(Pianificazione territoriale)

1. La Provincia, nel rispetto delle previsioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e sulla base della densità agro-forestale sostenibile, suddivide il territorio in 3 Settori: Settore A (zona di conservazione), Settore B (zona di gestione e controllo) e Settore C (zona di eradicazione), tutti individuati nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

2. Per densità agro-forestale sostenibile deve intendersi la massima densità raggiungibile dalle popolazioni di cinghiale senza che si determinino danni di rilievo alle coltivazioni, alle piantagioni ed alle altre specie animali.

3. Nel Settore A l'obiettivo principale è rappresentato dalla conservazione del cinghiale; questo settore è rappresentato dai territori ricadenti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga e assoggettati alla L. 394/91 e succ. mod. e int.

4. Nel Settore B la presenza del cinghiale è ritenuta compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle specie selvatiche. In tale territorio viene attuata una normale gestione venatoria con l'obiettivo della conservazione della specie mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità, la tutela dell'habitat ad essa congeniale e, per quanto possibile, il miglioramento delle caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni. La densità tollerabile prevede valori variabili fra i 3 e i 10 capi/kmq. In tale territorio è consentita esclusivamente la caccia a squadre nella forma della battuta o braccata.

5. Nel Settore C la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche e l'obiettivo di gestione è costituito dalla eradicazione della specie. In tale territorio è consentito il prelievo venatorio esclusivamente in forma individuale.

Art.7

(Distretti e Zone di Caccia)

1. La gestione del cinghiale è effettuata a livello territoriale in unità denominate "Distretti", definite dalla Provincia.

2. Ogni distretto viene suddiviso in "Zone di caccia" da destinare alla caccia organizzata a squadre, anch'esse definite dalla Provincia.

3. Ogni squadra di caccia verrà assegnata in via esclusiva ad un Distretto di appartenenza e ad una Zona di Caccia per tutto il periodo di validità del vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

4. Per "Zona di Caccia" deve intendersi l'ambiente dove una Squadra svolge in via esclusiva la caccia al cinghiale in battuta e la stessa può essere costituita anche da porzioni non contigue di territorio.

5. Il responsabile di Distretto è il referente dell'Amministrazione Provinciale e dell'organismo di gestione dell'A.T.C., con il compito di coordinare le attività, assicurare i necessari adempimenti operativi per una gestione unitaria ed omogenea del Distretto.

6. Il numero delle Squadre che possono esercitare l'attività di caccia organizzata nel Settore B, è stabilito annualmente dalla Provincia.

Art. 8

(Organizzazione delle squadre)

1. Le squadre per la caccia in battuta o braccata sono composte da residenti nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno.

2. Le squadre devono essere composte da un numero minimo di 25 componenti.
3. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
4. Ogni squadra deve nominare un Caposquadra e due Vice-caposquadra, tutti residenti nella provincia di Ascoli Piceno. Di ogni Squadra possono far parte cacciatori aventi la residenza in altre province fino al raggiungimento del 20% dei componenti la squadra stessa, purché in regola con le norme di accesso all'A.T.C. per l'esercizio dell'attività venatoria.
5. Il Caposquadra ed i suoi Vice possono dimettersi volontariamente o a seguito di richiesta motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti della squadra, da presentarsi alla Provincia.
6. Le funzioni di caposquadra, nel caso di assenza del medesimo, verranno esercitate dal vice-caposquadra anagraficamente più anziano tra i due.

Art.9

(Autorizzazione all'esercizio della caccia al cinghiale a squadre)

1. L'esercizio della caccia al cinghiale a squadre è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia.
2. Per il rilascio della predetta autorizzazione il Caposquadra deve presentare domanda obbligatoriamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno ed entro il successivo 15 settembre la Provincia provvede al rilascio o al diniego della medesima.
3. La domanda, da presentarsi a mano o a mezzo raccomandata A.R., deve essere compilata su apposito modulo predisposto dal Servizio Risorse Naturali della Provincia, e deve contenere:
 - a) denominazione della Squadra;
 - b) cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, numero licenza di caccia del Caposquadra e dei Vice-capisquadra;
 - c) cognome, nome, luogo di residenza, numero di licenza venatoria e firma di adesione di tutti i componenti la squadra;
 - d) indicazione del luogo e dell'ora di ritrovo dei cacciatori prima della battuta, al fine di consentire il controllo da parte degli agenti della Provincia, ovvero di altri organi di controllo circa il rispetto delle disposizioni che regolano le battute di caccia;
 - e) indicazione del distretto e della zona in cui intende esercitare la battuta.
4. Nel caso in cui una zona di caccia sia stata chiesta da più squadre, la stessa verrà assegnata dalla Provincia tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) squadra che ha effettuato il maggior numero di battute nella zona contesa nel corso delle ultime tre stagioni venatorie;
 - b) maggior numero di cacciatori iscritti alla squadra residenti nella Provincia di Ascoli Piceno;
 - c) parere motivato del responsabile del distretto;
 - d) scelta mediante sorteggio;
5. L'autorizzazione dovrà essere tenuta dal caposquadra o, in sua assenza, dal Vice-caposquadra e andrà esibita in caso di controllo.

6. In casi straordinari di necessità ed urgenza la Provincia potrà stabilire ulteriori modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale a squadre.
7. Il nome assegnato alla squadra è da mantenersi nel tempo; in caso di disgregazione della stessa, la denominazione viene conservata di diritto dalla componente maggioritaria della squadra.

Art.10

(Accesso e modalità di prelievo)

1. Fermo rimanendo l'arco temporale annualmente consentito, la caccia al cinghiale nella Provincia di Ascoli Piceno è esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre oppure dal 1° novembre al 31 gennaio secondo le previsioni del calendario venatorio regionale. Nel predetto arco temporale, la Giunta Provinciale, sentiti i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, propone alla Giunta Regionale le date di apertura e di chiusura della caccia alla specie.
2. La caccia al cinghiale, praticata in battuta a squadre, nell'arco temporale stabilito dalla Regione Marche, potrà essere effettuata nelle seguenti giornate: Mercoledì, Sabato e Domenica secondo le norme del presente Regolamento.
3. La caccia al cinghiale in forma singola, osserva i tempi previsti dal calendario venatorio regionale.
4. La caccia al cinghiale in battuta a squadre può essere esercitata esclusivamente nei territori compresi nel Settore B. Le modalità di collocazione delle squadre nei rispettivi distretti sono riportate negli articoli 7 e 8.
5. Negli altri territori in cui non è vietato l'esercizio venatorio è vietata la caccia al cinghiale praticata in battuta a squadre.
6. Qualora, nel Settore C, venisse segnalata dall'organismo di gestione dell'A.T.C. una presenza di cinghiale tale da compromettere le locali produzioni agricole, la Provincia, sentito l'A.T.C. può autorizzare, nel rispetto del periodo previsto dal calendario venatorio, le battute con squadre che si rendessero disponibili ad effettuarle.

Art.11

(Modalità di svolgimento delle battute)

1. Le battute possono essere effettuate con almeno la presenza di 15 componenti la squadra. Il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti alla battuta nel luogo e nell'orario di ritrovo di cui all'art. 9 comma 3 lettera d), comporterà il divieto automatico ad effettuare la battuta stessa.
2. In ciascuna battuta possono essere inseriti partecipanti giornalieri "ospiti" in numero non superiore a 1/5 dei partecipanti la battuta. Per ospiti si intendono cacciatori residenti nella Regione Marche o in altre regioni, in regola con le norme di accesso per l'esercizio dell'attività venatoria nelle Marche, non iscritti ad alcuna Squadra della Provincia di Ascoli Piceno.
3. Gli ospiti non concorrono al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti alla battuta.

4. Ciascuna battuta può aver luogo solo in presenza del Caposquadra o, in sua assenza, del Vice-caposquadra; il ruolo di capo-battuta può essere assunto soltanto dal Caposquadra o, in sua assenza, dal Vice-Caposquadra.
5. I componenti iscritti ad ogni squadra non potranno esercitare la caccia al cinghiale in forma singola.
6. Le squadre dovranno radunarsi per l'inizio delle battute nel luogo e nell'orario comunicato al fine di permettere eventuali controlli da parte delle autorità preposte.
7. All'atto del raduno iniziale dovrà essere compilata, a cura del caposquadra o del vice-caposquadra, la prima parte del relativo "Verbale", mediante modulistica messa a disposizione dalla Provincia. In esso dovranno essere indicati: data, elenco nominativo dei partecipanti con apposizione di firma in calce da parte di ciascuno di essi. Al termine della battuta dovrà essere compilata la parte restante del Verbale, riguardante la località di svolgimento e i capi abbattuti, con indicazione del numero, peso, classe di età e sesso.
8. I Verbali di battuta, regolarmente compilati dovranno essere consegnati alla Provincia, entro il 15 febbraio, unitamente alle copie dei certificati rilasciati dalla locale ASL o Istituto di Zooprofilassi, per le dovute procedure di indagine trichinoscopica obbligatoria su campioni biologici di tutti i capi abbattuti, nonché le fascette identificative, di cui al successivo comma 18, eventualmente non utilizzate.
9. Ciascun componente della battuta è responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di caccia, che debbono svolgersi in situazione di massima sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.
10. La battuta non potrà avere inizio prima delle ore 10,00. Prima di tale orario sarà consentita la sola operazione di reperimento delle tracce, anche con l'ausilio di massimo due cani e con fucile scarico.
11. Il Capo-battuta è responsabile della corretta apposizione di cartelli segnalatori, ben visibili, posti alle vie di accesso alle zone interessate, di dimensioni non inferiori a cm 30 x 25, con indicata la denominazione della squadra e la dicitura "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO".
12. I cartelli segnalatori devono essere posizionati un'ora prima dell'inizio della battuta e rimossi al termine e comunque non prima della completa compilazione del Verbale di Battuta.
13. Al fine di aumentare la sicurezza delle battute, ciascun partecipante dovrà indossare una casacca o un indumento di colore arancione o rosso vivo, con apposto in modo visibile il distintivo identificativo della squadra. L'obbligo del distintivo non si applica agli ospiti della squadra.
14. Ogni squadra, durante la battuta, dovrà essere munita di funzionale cassetta di pronto soccorso.
15. Nella caccia al cinghiale sono utilizzabili:
 - a) fucile a canna liscia caricato con munizione a palla unica;
 - b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;

- c) apparecchi radio ricetrasmittenti nel rispetto delle normative vigenti, solamente con finalità di sicurezza.
- d) arco con potenza non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla di lunghezza non inferiore a 25 mm.

16. Per il richiamo dei cani è consentita la detenzione di munizioni a salve.

17. I cinghiali che, durante lo svolgimento di una battuta entrano in una diversa Zona, anche con cani a seguito, divengono, in caso di abbattimento, di proprietà della squadra titolare della predetta Zona. E' ammesso unicamente il recupero del cane da parte dei conduttori.

18. Tutti i capi abbattuti dovranno essere muniti, prima della loro rimozione, di fascetta inamovibile identificativa, posizionata al tendine d'achille.

19. Due squadre possono esercitare assieme l'attività venatoria all'interno del perimetro delle zone di caccia a ciascuna assegnate, solo in maniera occasionale e discontinua nel tempo, ferme rimanendo le responsabilità di ciascun Capo-battuta

20. Le squadre di cui al comma precedente devono appartenere allo stesso Distretto e devono aver raggiunto, ciascuna, il numero minimo di 15 componenti per la battuta

21. Ogni squadra di cui al comma 19, deve comunque radunarsi nel luogo e nell'orario comunicato al fine di permettere eventuali controlli e ciascuno dovrà apporre le proprie tabelle secondo quanto disposto al comma 11.

22. E' fatto divieto ai componenti della squadra in battuta detenere munizioni spezzate.

23. Durante la battuta è vietata l'uccisione di capi di selvaggina di altra specie.

Art. 12

(Caccia al cinghiale in forma singola)

1. Per caccia al cinghiale in forma singola deve intendersi quella esercitata individualmente, ossia senza la collaborazione di altri soggetti.

2. Tale forma di caccia è consentita esclusivamente nei territori ricadenti nel Settore "C".

3. L'esercizio della caccia in forma individuale, fermo rimanendo il rispetto delle norme generali vigenti in materia, è subordinato alla comunicazione annuale, su apposito modulo predisposto dal Servizio Risorse Naturali della Provincia, da effettuarsi obbligatoriamente nel periodo 1 – 31 agosto.

4. La predetta comunicazione deve essere presentata a mano, presso la sede del Servizio Risorse Naturali della Provincia o in ciascuna sede dei Circondari, al fine di ritirare materiale e documentazione necessaria all'esercizio di tale forma di caccia.

5. Ad ogni capo abbattuto deve essere applicata al tendine d'achille, apposta fascetta identificativa, inamovibile.

6. Immediatamente dopo l'abbattimento deve essere redatto verbale sull'apposito modulo predisposto dalla Provincia e ritirato all'atto della presentazione della comunicazione.

7. Entro e non oltre il 15 febbraio, tutti i verbali di abbattimento andranno consegnati alla Provincia, unitamente alle previste certificazioni sanitarie. Sempre entro il predetto termine andranno riconsegnate le eventuali fascette identificative non utilizzate.

Art. 13

(Operazioni di censimento)

1. La Provincia, di concerto con l'ATC e i Responsabili dei Distretti di Gestione, può organizzare operazioni di censimento degli ungulati.
2. Le risultanze dei censimenti potranno permettere alla Provincia di stabilire piani di prelievo a cui dovranno attenersi le squadre organizzate ed i cacciatori singoli.
3. Le modalità di svolgimento dei censimenti potranno essere adattate alle esigenze territoriali locali, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale .

Art.14

(Recupero dei capi feriti)

1. Il recupero dei capi feriti, durante gli orari consentiti e all'interno della propria zona, viene effettuato dai componenti la squadra. Qualora dovesse essere effettuato in zone limitrofe precluse alla caccia o in giorno e/o orari non consentiti, il Caposquadra è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Polizia Prov.le per concordarne le modalità.
2. Nei territori ricadenti entro i confini del "Parco" il recupero verrà effettuato secondo le modalità dell'Ente Parco stesso.

Art.15

(Controllo numerico delle popolazioni di cinghiale)

1. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 della L.157/92 e 25 della L.R.7/95, nel caso in cui un censimento nei territori sottoposti a gestione, evidenzi il permanere di una densità agro-forestale superiore a quella stabilita, possono essere autorizzate azioni di contenimento, anche oltre il periodo previsto dal calendario venatorio regionale.
2. Le azioni di contenimento di cui al comma precedente si esplicano anche nei territori vietati all'esercizio venatorio, gestiti sia da privati che da Enti pubblici, ad eccezione di quanto indicato nel successivo comma 4. In riferimento agli Istituti di protezione della fauna selvatica, l'obiettivo sarà la totale eliminazione del cinghiale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati sotto il coordinamento degli agenti di Polizia Provinciale su specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, coadiuvati da cacciatori purché in possesso dell'abilitazione di cui all'art.4 comma 1, lettere a) e f) ed iscritti nel "Registro dei Selecontrollori".
4. Il controllo all'interno dei confini del "Parco" sarà organizzato secondo le modalità stabilite dall'Ente Parco stesso.

5. I programmi di abbattimento sono attuati con interventi selettivi, con i sistemi della cerca e dell'aspetto senza l'utilizzo dei cani o con il metodo della girata da 4 a 6 selecontrollori con l'utilizzo di cane con funzione di limiere.

6. Qualora l'entità degli abbattimenti programmati sia incompatibile con i metodi di cui al comma precedente, possono essere autorizzati anche interventi in battuta sotto lo stretto controllo degli agenti provinciali.

7. A ciascun cinghiale abbattuto durante gli interventi di contenimento dovrà essere applicata una fascetta inamovibile identificativa al tendine d'Achille. Saranno inoltre rilevati i dati biometrici essenziali e dovranno essere svolte le necessarie indagini sanitarie.

8. I selecontrollori operano a titolo gratuito e verseranno alla Provincia, per ogni capo abbattuto e ritirato, una quota annualmente stabilita dal medesimo ente. Per ogni capo abbattuto e non ritirato dal selecontrollore, l'Agente di Polizia Provinciale provvederà ad assegnarlo ad altri selecontrollori richiedenti, sempre previo pagamento della somma stabilita.

Art.16

(Responsabilità del caposquadra o vice caposquadra e dei singoli partecipanti alla battuta, nonché dei componenti la squadra non partecipanti alla battuta)

1. Il caposquadra o, in sua assenza, il vice caposquadra è responsabile per:

- a) l'ammissione degli ospiti alla battuta in misura superiore a quella massima consentita;
- b) il non regolare raduno dei partecipanti, prima dell'inizio della battuta, nel luogo e nell'orario indicato nella richiesta di autorizzazione;
- c) la non corretta compilazione del verbale della battuta;
- d) la mancata consegna, entro il 15 febbraio, dei verbali di battuta compilati unitamente alle copie dei certificati sanitari previsti per i cinghiali abbattuti nonché delle fascette identificative non utilizzate;
- e) l'avvio della battuta prima delle ore 10,00;
- f) la non corretta apposizione di cartelli segnalatori;
- g) la mancata detenzione al seguito della cassetta di pronto soccorso;
- h) lo svolgimento della battuta in zone non assegnate alla propria squadra, fatto salvo quanto previsto dall'art.11, comma 19;
- i) la mancata, o tardiva o non corretta applicazione, ad ogni cinghiale abbattuto, della fascetta identificativa;

2. Durante la battuta ciascun componente la squadra, compresi il caposquadra ed i Vice-capisquadra, è singolarmente responsabile per:

- a) lo svolgimento della battuta senza il previsto numero minimo dei partecipanti;
- b) lo svolgimento della battuta senza la presenza del caposquadra o di un vice caposquadra;
- c) l'effettuazione della caccia al cinghiale in forma singola;
- d) non indossare la casacca o indumento di colore arancione o rosso vivo;
- e) l'uso di radio non consentita;
- f) il richiamo dei cani con munizioni non a salve;
- g) lo svolgimento della battuta in zone non assegnate alla propria squadra, fatto salvo quanto previsto dall'art.11 comma 19;
- h) l'uccisione di capi di selvaggina di altra specie;
- i) la partecipazione alla battuta con altra squadra.

3. Il componente della squadra non partecipante alla battuta è responsabile per le violazioni di cui alle lett. c) e j) del precedente comma 2.

Art.17

(Obblighi del cacciatore che esercita la caccia al cinghiale in forma singola)

1. Il cacciatore che ha comunicato alla Provincia la volontà di esercitare la caccia in forma singola è obbligato a:

- a) cacciare il cinghiale esclusivamente nel settore “C”;
- b) non partecipare, come ospite, alla battuta effettuata da squadre autorizzate;
- c) applicare, immediatamente dopo l’abbattimento del cinghiale, la fascetta identificativa al tendine d’achille dell’animale;
- d) redigere il verbale di abbattimento;
- e) consegnare, entro il 15 febbraio, tutti i verbali di abbattimento unitamente ai certificati sanitari previsti per il cinghiale abbattuto e alle fascette identificative non utilizzate.

TITOLO III PRELIEVO DEI CERVIDI

Art. 18

(Principi generali)

1. L’accesso al prelievo di selezione dei cervidi è subordinato all’esecuzione di opportuni censimenti di tipo quali-quantitativo, nonché alla quantificazione della densità minima specifica per poter effettuare il prelievo. Tale densità verrà stabilita annualmente dalla Provincia previo parere dell’I.N.F.S. a seguito dei risultati dei censimenti e non potrà comunque essere inferiore ai 7 capi/kmq per il capriolo ed ai 3 capi/kmq per il daino.

2. La caccia ai cervidi osserva i tempi previsti dal Piano annuale di prelievo, redatto dalla Provincia.

3. Il prelievo venatorio viene esercitato attraverso il metodo della caccia di selezione in forma individuale con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso di cani, con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta.

4. Possono accedere al prelievo le figure previste dall’art.4 comma 1 lettera a) in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.4. ed iscritti nel “Registro dei Selecontrollori” istituito presso la Provincia.

5. Nella caccia di selezione devono essere usate armi, in ogni caso munite di cannocchiale di mira, a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm. per il capriolo e a 6,5 per il daino, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm., quali:

- a) carabine a ripetizione ordinaria ad otturatore girevole e scorrevole;
- b) carabine basculanti ad una sola canna;
- c) carabine a leva o semiautomatiche;
- d) carabine basculanti a due canne (billing);
- e) carabine basculanti a tre canne (drilling);

- f) carabine basculanti a due canne rigate (express);
- g) per i fucili combinati deve essere usata la sola canna rigata.

Art. 19

(Pianificazione territoriale e modalità di prelievo)

1. La caccia di selezione viene esercitata in distretti di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
2. I distretti di cui al comma precedente sono suddivisi in "Aree di caccia di selezione" a un reticolo a maglie quadrate di 1km di lato e numerate progressivamente.
3. In ciascun reticolo di cui al comma precedente, potrà esercitare il prelievo selettivo un solo cacciatore, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del precedente art. 16, sotto il diretto controllo del personale tecnico della Provincia e degli A.T.C., nonché degli Agenti di Polizia Provinciale.
4. Sulla base dei censimenti effettuati, la Provincia redige il Piano di prelievo selettivo indicante il numero dei capi da prelevare, le caratteristiche degli stessi, le modalità, i tempi, gli orari ed i criteri di assegnazione delle aree di caccia e del personale impiegato.
5. Il selecciatore è tenuto ad esercitare la caccia esclusivamente nell'area assegnatagli rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.
6. L'avvicinamento dal punto di tiro al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.
7. Nei territori non ricadenti nell'Allegato 2 del presente Regolamento, la Provincia può effettuare azioni di contenimento delle popolazioni di cervidi secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.25 della L.R. 7/95.
8. Il controllo delle popolazioni di cervidi all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie è attuato dal concessionario secondo quanto previsto dal piano di abbattimento predisposto dal medesimo ed approvato dalla Provincia.
9. Il controllo delle popolazioni di cervidi all'interno dei confini dei Parchi Nazionali sarà organizzato secondo le modalità stabilite dagli Enti Parco competenti.
10. I selecontrollori operano a titolo gratuito e verseranno alla Provincia, per ogni capo abbattuto e ritirato, una quota annualmente stabilita dal medesimo ente. Per ogni capo abbattuto e non ritirato dal selecotrollore, l'Agente di Polizia Provinciale provvederà ad assegnarlo ad altri selecontrollori richiedenti, sempre previo pagamento della somma stabilita.

Art. 20

(Prelievo di capi defedati)

1. Durante le uscite di caccia selettiva è consentito comunque ai cacciatori di selezione, anche al di fuori del numero dei capi da prelevare loro assegnato, l'abbattimento di capi visibilmente malati, defedati o con gravi ferite.

2. Il seleggiatore appone al capo abbattuto un contrassegno inamovibile e comunica agli Agenti di Polizia Provinciale, entro 24 ore dall'abbattimento, la disponibilità al controllo della carcassa.

3. Affinché il capo possa essere considerato "defedato" deve essere dichiarato tale dal personale addetto al controllo di cui al comma 3 dell'art. 18.

Art. 21

(Consegna reperti ossei e materiali)

1. I trofei e le mandibole complete dei capi abbattuti con metodi selettivi devono, se richiesti, essere consegnati dai cacciatori alla Provincia.

2. Il materiale conferito alla Provincia sarà marcato mediante foratura non passante sotto il primo molare delle mandibole e sulla parte posteriore dello stelo di destra dei trofei, quindi sarà restituito ai cacciatori.

TITOLO IV NORME FINALI

Art.22

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non riconducibili alle fattispecie previste dalla legislazione vigente in materia, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 EURO, così come previsto dall'art. 7 bis del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/00 n.267.

Art.23

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione in caso di approvazione di indirizzi regionali contrastanti.

2. Il presente Regolamento si attua a partire dalla stagione venatoria 2004-2005 fatta salva la distrettualizzazione del Settore di cui all'art. 7 e l'individuazione e l'assegnazione delle relative Zone di Caccia, che saranno stabiliti con atto del Dirigente del Servizio Risorse Naturali e diventeranno effettivi a partire dalla stagione venatoria 2005-2006.

3. Per la Stagione 2004-2005, le Zone di Caccia, comunque ricomprese nel settore "B", saranno assegnate dalla Provincia, tenuto conto delle richieste avanzate dalle Squadre, e dell'esercizio venatorio in battuta nelle stagioni precedenti. A tal fine la richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata di piantina planimetrica in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area in cui intende esercitare la battuta.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme della L.N. 157/92, della L.R. 7/95 e del Calendario Venatorio Provinciale.

5. Il precedente Regolamento provinciale per la disciplina della caccia al cinghiale approvato con atto di Consiglio n. 108 del 17.10.97, così come modificato con atto di Consiglio n. 102 del 31.07.01, è abrogato.